

# ***LA FORMAZIONE CONTINUA***

## **ATTENZIONE**

**Scadenza Attestazione formativa Biennale:**

**2° Biennio 2006/2007**

**Scadenza 28/02/2008**

### ***SOGGETTI INTERESSATI***

Tutti gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria competenza professionale. A tal fine, essi sono tenuti a partecipare ad attività di formazione professionale continua.

Nel caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti, sia impossibilitato a partecipare ad attività di formazione continua deve darne comunicazione scritta, tramite raccomandata a.r., al Consiglio Provinciale.

Quest'ultimo provvederà a rilasciare l'attestazione solo a condizione che la formazione svolta fino ad allora sia superiore ad un terzo di quella prevista.

### ***CONTENUTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA***

La formazione professionale deve riguardare materie che formano oggetto della professione del Consulente del Lavoro, quali:

- diritto del lavoro
- legislazione sociale
- diritto tributario
- elementi di diritto privato, pubblico e penale
- nozioni generali sulla ragioneria
- altre materie comunque funzionali all'esercizio della professione.
- 

### ***ATTIVITA' OGGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA***

Le attività di formazione continua conferiscono un numero di crediti variabile in base al tipo e alla durata dell'attività formativa (vedi punto C del Regolamento della Formazione continua del 22/02/2006 valido dal 1° aprile 2006 allegato).

### ***QUANTIFICAZIONE DEI CREDITI***

In base al tipo e alla durata della formazione continua vengono riconosciuti al professionista diversi crediti (vedi punto C del Regolamento).

Si ricorda che l'arco temporale di riferimento per la maturazione dei crediti è biennale pertanto nel periodo 2006/2007 i crediti maturabili non sono 25 crediti per anno ma **50 crediti complessivamente per il biennio**, quindi se in via teorica potrebbero essere maturati il totale dei crediti del biennio in un breve tempo (all'inizio o alla fine del periodo di riferimento) è tuttavia auspicabile una omogenea ripartizione della formazione all'interno del periodo interessato (almeno il 40% dei crediti da maturarsi nel 1° anno del biennio formativo).

### ***ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI***

In seguito alle modifiche del regolamento apportate il 22 febbraio 2006 (validità dal 1 aprile 2006), l'arco temporale di riferimento della formazione continua ad essere **biennale**.

Entro il 28 febbraio di ogni biennio l'iscritto dovrà inviare al Consiglio Provinciale dell'Ordine una autocertificazione con l'indicazione del numero dei crediti formativi conseguiti nel corso del biennio precedente

comprovante l'assolvimento dell'obbligo.(All. n°3 Autocertificazione).I colleghi che hanno partecipato ad eventi formativi non certificati dall'Ordine Provinciale di Parma (enti formatori accreditati e Ordini professionali di altre province) sono invitati ad allegare l'attestato di partecipazione al corso formativo stesso.

**Il secondo biennio di formazione inizia dal 1° gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2007, la scadenza per l'invio dell'autocertificazione è il 28 febbraio 2008.**

**Al fine di ottenere l'attestazione della formazione effettuata è necessario inviare al Consiglio Provinciale la richiesta scritta come da modulo allegato (All. n° 4 Richiesta di attestazione).**

## **SANZIONI**

Il Consulente del Lavoro che non ottemperi all'obbligo di formazione è assoggettato a sanzione di diffida da parte del Consiglio Provinciale, il quale intima all'adempimento dell'obbligo entro 90 giorni. Nel caso in cui il Consulente non adempia, riceverà la sanzione di biasimo con relativa annotazione nell'apposito albo provinciale.

- All. n° Regolamento della Formazione continua obbligatoria
- All. Modalità attuative al Regolamento della Formazione continua obbligatoria
- All. n°3 Autocertificazione
- All. n°4 Richiesta attestazione
- All. Elenco convegni 2006
- All. Elenco convegni al 31/10/2007